



La Santa Sede

LETTERA APOSTOLICA
IN FORMA DI «MOTU PROPRIO»

DEL SOMMO PONTEFICE
FRANCESCO

“MAIOREM HAC DILECTIONEM”

SULL'OFFERTA DELLA VITA

“Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici” (Gv 15, 13).

Sono degni di speciale considerazione ed onore quei cristiani che, seguendo più da vicino le orme e gli insegnamenti del Signore Gesù, hanno offerto volontariamente e liberamente la vita per gli altri ed hanno perseverato fino alla morte in questo proposito.

È certo che l'eroica offerta della vita, suggerita e sostenuta dalla carità, esprime una vera, piena ed esemplare imitazione di Cristo e, pertanto, è meritevole di quella ammirazione che la comunità dei fedeli è solita riservare a coloro che volontariamente hanno accettato il martirio di sangue o hanno esercitato in grado eroico le virtù cristiane.

Con il conforto del parere favorevole espresso dalla [Congregazione delle Cause dei Santi](#), che nella Sessione Plenaria del 27 settembre 2016 ha attentamente studiato se questi cristiani meritino la beatificazione, stabilisco che siano osservate le norme seguenti:

Art. 1

L'offerta della vita è una nuova fattispecie dell'*iter* di beatificazione e canonizzazione, distinta dalle fattispecie *sul martirio* e *sull'eroicità delle virtù*.

Art. 2

L'offerta della vita, affinché sia valida ed efficace per la beatificazione di un Servo di Dio, deve rispondere ai seguenti criteri:

- a) offerta libera e volontaria della vita ed eroica accettazione *propter caritatem* di una morte certa e a breve termine;
- b) nesso tra l'offerta della vita e la morte prematura;
- c) esercizio, almeno in grado ordinario, delle virtù cristiane prima dell'offerta della vita e, poi, fino alla morte;
- d) esistenza della fama di santità e di segni, almeno dopo la morte;
- e) necessità del miracolo per la beatificazione, avvenuto dopo la morte del Servo di Dio e per sua intercessione.

Art. 3

La celebrazione dell'Inchiesta diocesana o eparchiale e la relativa *Positio* sono regolate dalla Costituzione apostolica *Divinus perfectionis Magister* del 25 gennaio 1983, in *Acta Apostolicae Sedis* Vol. LXXV (1983, 349-355), e dalle *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis faciendis in Causis Sanctorum* del 7 febbraio dello stesso anno, in *Acta Apostolicae Sedis* Vol. LXXV (1983, 396-403), salvo quanto segue.

Art. 4

La *Positio* sull'offerta della vita deve rispondere al *dubium: An constet de heroica oblatione vitae usque ad mortem propter caritatem necnon de virtutibus christianis, saltem in gradu ordinario, in casu et ad effectum de quo agitur.*

Art. 5

Gli articoli seguenti della citata Costituzione Apostolica sono così modificati:

Art. 1:

“Ai Vescovi diocesani, agli Eparchi e a quanti ad essi sono equiparati dal diritto, nell'ambito della loro giurisdizione, sia d'ufficio, sia ad istanza dei singoli fedeli o di legittime associazioni e dei loro rappresentanti, compete il diritto di investigare circa la vita, le virtù, l'offerta della vita o il martirio e la fama di santità, di offerta della vita o di martirio, sui presunti miracoli, ed eventualmente, sul culto antico del Servo di Dio, di cui si chiede la canonizzazione”.

Art. 2,5:

*“L’Inchiesta sui presunti miracoli si faccia separatamente da quella sulle virtù, **sull’offerta della vita o sul martirio**”.*

Art. 7,1:

*“studiare le cause loro affidate con i collaboratori esterni e preparare le Positiones sulle virtù, **sull’offerta della vita o sul martirio**”.*

Art. 13,2:

*“Se il Congresso giudicherà che la causa è stata istruita secondo le norme di legge, stabilirà di affidarla a uno dei Relatori; il Relatore, a sua volta, aiutato da un collaboratore esterno, farà la Positio sulle virtù, **sull’offerta della vita o sul martirio**, secondo le regole della critica agiografica”.*

Art. 6

Gli articoli seguenti delle citate *Normae servandae in inquisitionibus ab Episcopis facendis in Causis Sanctorum* sono così modificati:

Art. 7:

*“La causa può essere recente o antica; è detta recente, se il martirio, le virtù o **l’offerta della vita** del Servo di Dio possono essere provati attraverso le deposizioni orali di testimoni oculari; è detta antica quando le prove relative al martirio o le virtù possono essere desunte soltanto da fonti scritte”.*

Art. 10,1°:

*“nelle cause sia recenti che antiche, una biografia di un certo valore storico sul Servo di Dio, se esiste, o, in mancanza di questa, un’accurata relazione cronologica sulla vita e le attività del Servo di Dio, sulle virtù o **sull’offerta della vita** o sul martirio, sulla fama di santità e di miracoli, senza omettere ciò che pare contrario o meno favorevole alla causa stessa”.*

Art. 10,3°:

*“solo nelle cause recenti, un elenco delle persone che possono contribuire a esplorare la verità sulle virtù o **sull’offerta della vita** o sul martirio del Servo di Dio, come pure sulla fama di santità e di miracoli, oppure impugnarla”.*

Art. 15,a:

*“Ricevuta la relazione, il Vescovo consegna al promotore di giustizia o ad un altro esperto tutto ciò che è stato acquisito fino a quel momento, affinché possa preparare gli interrogatori utili ad indagare e mettere in luce la verità circa la vita, le virtù, **l’offerta della vita** o il martirio, la fama di santità, **di offerta della vita** o di martirio del Servo di Dio”.*

Art. 15,b:

*“Nelle cause antiche gli interrogatori riguardino soltanto la fama di santità, **di offerta della vita** o di martirio ancora presente e, se è il caso, il culto reso al Servo di Dio in tempi più recenti”.*

Art. 19:

*“A provare il martirio, l’esercizio delle virtù o **l’offerta della vita** e la fama dei miracoli di un Servo di Dio che sia appartenuto a qualche istituto di vita consacrata, i testimoni presentati devono essere, in parte notevole, estranei; a meno che ciò sia impossibile, a motivo della particolare vita del Servo di Dio”.*

Art. 32:

*“L’inchiesta sui miracoli dev’essere istruita separatamente dall’inchiesta sulle virtù o **sull’offerta della vita** o sul martirio e si svolga secondo le norme che seguono”.*

Art. 36:

*“Sono proibite nelle chiese le celebrazioni di qualunque genere o i panegirici sui Servi di Dio, la cui santità di vita è tuttora soggetta a legittimo esame. Ma anche fuori della chiesa bisogna astenersi da quegli atti che potrebbero indurre i fedeli a ritenere a torto che l’inchiesta, fatta dal vescovo sulla vita e sulle virtù, sul martirio o **sull’offerta della vita** del Servo di Dio, comporti la certezza della futura canonizzazione dello stesso Servo di Dio”.*

Tutto ciò che ho deliberato con questa Lettera Apostolica in forma di *Motu proprio*, ordino che sia osservato in tutte le sue parti, nonostante qualsiasi cosa contraria, anche se degna di particolare menzione, e stabilisco che venga promulgato mediante la pubblicazione sul quotidiano *“L’Osservatore Romano”*, entrando in vigore il giorno stesso della promulgazione e che, successivamente, sia inserito in *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, presso San Pietro, il giorno 11 luglio, quinto del Nostro Pontificato.

FRANCESCO
